

AVV. NICOLA RUMINE
Via A. La Marmora n. 22 – 50121, Firenze
email: avvnicolarumine@gmail.com
pec: nicola.rumine@firenze.pecavvocati.it
mob +39 3299851093 – tel-fax 055 4476734

TRIBUNALE DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con richiesta di pronuncia inaudita altera parte e

istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **ALFIA SALVATRICE MIRAGLIA**, C.F. MRGLSL69A67C353X, nata a Catenanuova (EN) il giorno 27.1.1969 e residente in Montecatini Terme (PT), via Forini n. 11, 51016, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Rumine (C.F. RMNNCL88C19D612R, pec nicola.rumine@firenze.pecavvocati.it, fax 055-4476734) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Firenze, via Alfonso La Marmora n. 22, giusta procura ex art. 83 c.p.c., allegata alla busta di deposito telematico della presente memoria difensiva;

-RICORRENTE-

nei confronti del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F. 80185250588, con sede legale in Roma, via Trastevere n. 76/a, 00153, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, 50129;

-RESISTENTE-

e nei confronti del **personale presente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2024-2027, per il profilo di Collaboratore scolastico, provincia di Pistoia;**

-RESISTENTI-

PREMESSO

- che la sig.ra Alfia Salvatrice Miraglia presentava nei termini, mediante apposita procedura telematica e ai sensi del d.m. n. 89/2024 (**doc. n. 1**), la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del



personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2024-2027, per il profilo di Collaboratore scolastico, provincia di Pistoia (**doc. n. 2**);

- che la domanda era indirizzata all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Pistoia e all'Istituto Professionale di Stato "F. Martini", quale istituzione scolastica per la quale la sig.ra Miraglia aveva espresso la propria preferenza di sede (c.d. Istituto capofila) e che era quindi deputato alla valutazione della domanda (**doc. n. 2**);

- che nella domanda di inserimento la sig.ra Miraglia dichiarava di avere ottenuto un regolare diploma professionale in data 13.7.2020, presso "Cerm Polo didattico di formazione e istruzione professionale", e di aver conseguito la valutazione massima di 100/100, titolo che le dava il diritto, ai sensi dell'allegato A5 al d.m. n. 89/2024, di ottenere il punteggio di n. 10 punti (**doc. n. 2**);

- che infatti l'allegato A5 appena richiamato dispone come segue: "*Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (...): d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere riportata a 10*" (**doc. n. 1**);

- che, a fronte di tale dichiarazione, il Dirigente scolastico dell'Istituto Martini attribuiva per tale titolo, tanto inspiegabilmente quanto illegittimamente, n. 6 punti anziché n. 10 punti, come risulta dal decreto di rettifica del punteggio del titolo di accesso per il profilo di Collaboratore scolastico e dalla graduatoria provvisoria del predetto istituto pubblicata in data 19.8.2024 (**doc. n. 3**);

- che in data 22.8.2024 la sig.ra Miraglia presentava all'Istituto Martini rituale reclamo ai sensi dell'art. 8 del d.m. n. 89/2024, confermando di aver conseguito un valido diploma professionale e di aver ottenuto la votazione massima di 100/100, con conseguente diritto di ottenere l'attribuzione del superiore punteggio n. 10 punti e non di soli n. 6 punti, come da dichiarazione resa all'interno della domanda di inserimento in graduatoria e dotata del valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (**doc. n. 4-5**);

- che a seguito del reclamo presentato dalla sig.ra Miraglia il Dirigente scolastico dell'Istituto Martini - in patente contrasto con il valore delle



dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 contenute nella domanda di inserimento e con l'art. 6, co. 4 e 9, del d.m. n. 89/2024, che impedisce al Dirigente scolastico di svolgere in quella fase verifiche sulla veridicità dei titoli, comunque nel caso di specie pienamente sussistenti - chiedeva alla sig.ra Miraglia documentazione comprovante la valutazione ottenuta;

- che pur non essendovi tenuta, la sig.ra Miraglia forniva la documentazione richiesta (**doc. n. 6**);

- che in data 29.8.2024 il Dirigente scolastico dell'Istituto Martini riscontrava il reclamo dichiarando inopinatamente di non aver ottenuto la prova della votazione di 100/100 e quindi confermava la rettifica della valutazione da n. 10 punti a n. 6 punti, richiamando genericamente il d.m. n. 89/2024 (**doc. n. 7**);

- che a questo punto la sig.ra Miraglia si rivolgeva al sindacato GILDA UNAMS Prato-Pistoia, il quale, con missiva del giorno 3.9.2024, faceva subito rilevare la palese illegittimità dell'operato del Dirigente scolastico: *“Si fa presente l'anomalia del comportamento tenuto da codesto Istituto: non è prevista in alcun modo, infatti, l'acquisizione dei documenti prima della formazione della graduatoria. Questo non è in nessun modo conforme alla procedura stabilita dal DM 89/2024, che infatti sancisce, all'articolo 6 comma 2: 'Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda (...). Pertanto, il comportamento tenuto dall'Istituto è stato arbitrario e non conforme al DM 89/2024, ed è in tal modo passibile di sanzione in sede di contenzioso. Si invita pertanto codesto Istituto a procedere celermente ad attribuire in autotutela la corretta valutazione del titolo di accesso della Sig.ra Miraglia, la quale peraltro si riserva di intraprendere qualsiasi azione necessaria alla tutela della propria posizione”* (**doc. n. 8**);

- che il Dirigente scolastico dell'Istituto Martini confermava la propria posizione con missiva del giorno 4.9.2024 (**doc. n. 9**), senza peraltro prendere posizione sul valore delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e intorno al divieto del Dirigente di provvedere



autonomamente alla verifica dei titoli (peraltro nel caso di specie assolutamente esistenti e già dettagliatamente comprovati) alla luce dell'art. 6, co. 4 e 9, del d.m. n. 89/2024 (doc. n. 1);

- che in data 4.9.2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva dell'Istituto Martini (**doc. n. 10**) e degli altri istituti;

- che la sig.ra Miraglia è attualmente collocata al posto n. 1351 della graduatoria per il profilo di Collaboratore scolastico dell'Istituto Martini con 8,55 punti, mentre l'attribuzione di ulteriori n. 4 punti (per un totale, dunque, di 12,55 punti) la collocherebbe al posto n. 447 (**doc. n. 10**, <https://www.alberghieromontecatini.edu.it/index.php/documenti/graduatorie-in-corso>);

- che la sig.ra Miraglia è inoltre collocato al posto n. 945 della graduatoria dell'Istituto Comprensivo Pasquini (**doc. n. 10 bis**: <https://www.istitutopasquini.edu.it/albo-pretorio/?action=visatto&id=839>), mentre l'attribuzione del giusto punteggio la collocherebbe al posto n. 312;

- che è collocata al posto n. 898 della graduatoria dell'Istituto Comprensivo di Montale (**doc. n. 10 ter**: <https://www.istitutocomprensivomontale.edu.it/pubblicazione-graduatorie-definitive-di-istituto-iii-fascia-ata-triennio-2024-2027/>), mentre l'attribuzione del giusto punteggio la collocherebbe al posto n. 296;

- che è collocata al posto n. 1263 della graduatoria dell'Istituto Comprensivo Caponnetto (**doc. n. 10 quater**: <https://www.caponnetto.edu.it/graduatorie-definitive-iii-fascia-ata-triennio-2024-2027/>), mentre l'attribuzione del giusto punteggio la collocherebbe al posto n. 428;

- che è collocata al posto n. 786 della graduatoria dell'Istituto Berni di Lamporecchio (**doc. n. 10 quinquies**: <https://www.iclamporecchio.edu.it/graduatorie-definitive-terza-fascia-personale-ata-triennio-2024-2027/>), mentre l'attribuzione del giusto punteggio la collocherebbe al posto n. 235 e così via;



- che l'attuale collocazione nelle graduatorie dei diversi Istituti per i quali ha espresso una preferenza non le consentirà di svolgere supplenze per l'intero triennio;
- che a riprova di quanto sopra la sig.ra Miraglia sta riscontrando qualsiasi convocazione ricevuta, ma ovviamente, vista appunto la propria collocazione in graduatoria, viene preceduta da altri candidati in posizione più favorevole nella graduatoria (**doc. n. 11**);
- che la corretta collocazione nelle graduatorie le avrebbe già consentito di ottenere una supplenza, dal momento che si collocherebbe al di sopra dell'aspirante convocato quale n. 1 per l'Istituto Berni di Lamporecchio e per l'Istituto Comprensivo di Montale (cfr. doc. n. 11, doc. n. 10 ter e doc. n. 10 quinquies);
- che comunque l'ottenimento di una supplenza nell'immediato è confermato anche dal fatto che altri Istituti hanno individuato e assunto aspiranti con il punteggio di poco superiore a quello della Miraglia, se rettificato: ad esempio l'Istituto Caponnetto ha individuato una aspirante con punteggio di 14,60 punti, collocato al posto n. 326 della graduatoria (cfr. doc. n. 12 bis e doc. n. 10 quater);
- che peraltro tutte le domande simili a quella della sig.ra Miraglia presentate altrove sul territorio italiano sono state correttamente valutate da altri Istituti, sulla base di quanto dichiarato dagli aspiranti;
- che peraltro la sig.ra Miraglia non riesce a reperire una occupazione da diversi anni, per quanto, da allora, si sia adoperata in ogni modo, inviando il proprio curriculum e ogni tipo di candidatura (**doc. n. 12**);
- che la sig.ra Miraglia, la quale è ospitata dal fratello Vito Miraglia (**doc. n. 13**), percepisce una misera entrata mensile di € 350,00 mensili, corrispondenti al canone di locazione percepito da un piccolo immobile di proprietà, situato nel Comune di Catenanuova, in provincia di Enna (**doc. n. 14**);
- che la sig.ra Miraglia percepiva in passato anche un'altra entrata di € 550,00 mensili, per la locazione di un appartamento sito a Montecatini, ma



l'inquilino non provvede al pagamento da circa sei mesi e la sig.ra Miraglia sta avviando la procedura di sfratto (**doc. n. 15-16**);

- che si deposita anche l'ultima dichiarazione dei redditi della sig.ra Miraglia, da cui risulta quanto sopra (**doc. n. 17**);

- che alla luce di tutto quanto sopra la sig.ra Miraglia ha il diritto di ottenere **in via d'urgenza**, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile, come sopra documentato, che le deriverebbe dall'attesa di un procedimento ordinario, l'attribuzione del giusto punteggio e la conseguente modifica della graduatoria.

IN DIRITTO

A) Sulla giurisdizione del giudice ordinario e sulla competenza per territorio. - Preliminarmente si fa presente che è pacifica la **giurisdizione del giudice ordinario**, venendo in considerazione il diritto soggettivo della sig.ra Miraglia al corretto inserimento nelle suindicate graduatorie.

Infatti per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi ostativi, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Da ultimo, ad esempio, Cass. sez. un., n. 19586/2023: “deve (...) trovare applicazione il principio, ripetutamente affermato, secondo cui, qualora la domanda abbia ad oggetto la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e soltanto quale effetto della rimozione di tale atto (di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria) l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, per essere proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; diversamente invece, qualora essa sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, siccome diritto originato direttamente dalla normazione primaria, previa eventuale



disapplicazione dell'atto amministrativo, che potrebbe negarlo: ciò comportando l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario”.

Occorre inoltre ricordare, quanto alla **competenza per territorio**, che la sig.ra Miraglia ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo Collaboratore scolastico, relativamente a diversi Istituti, tutti situati all'interno della provincia di Pistoia e per i quali è competente il Tribunale di Pistoia.

Quanto sopra trova conferma nella giurisprudenza di legittimità: "Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell'azienda" (così Cass., n. 21506/2013 e, tra le numerose, già Cass., n. 14666/2000)

B) Sul fumus boni iuris della domanda presentata dalla sig.ra Miraglia.

- In ragione della documentazione offerta e, in particolare, delle dichiarazioni rese all'interno della domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2024-2027 per il profilo di Collaboratore scolastico, **la domanda della sig.ra Miraglia risulta palesemente fondata anche già a una prima lettura del ricorso.**

Infatti, come già osservato più volte, le dichiarazioni rese dalla sig.ra Miraglia hanno il valore di dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, e, nei termini di cui all'appena menzionato art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, possono espressamente riguardare anche “titoli di studio ed esami sostenuti”.

A conferma della possibilità di autocertificare titoli di studio, esami e votazioni conseguite è inoltre possibile far riferimento ai migliaia di modelli di



dichiarazione forniti dagli enti pubblici e anche dal Ministero dell'istruzione e del merito, come risulta dal sito internet di quest'ultimo (doc. n. 18).

Peraltro il valore di certificazione sostitutiva, attribuito dal legislatore sotto la minaccia della comminatoria di sanzioni amministrative e penali, è richiamato nella prima pagina della domanda di inserimento nelle graduatorie: *“La compilazione della presente istanza avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. In particolare: -i dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità” (doc. n. 2).*

Del tutto coerentemente con tale previsione dispone il d.m. n. 89/2024, all'art. 6, co. 4: *“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione” (doc. n. 1).*

Altrettanto perentoriamente dispone il co. 9: *“Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze”.*

I controlli, infatti, sono espressamente rinviati a un momento successivo, ovvero quello dell'assunzione (c.d. momento della convalida), come previsto dal co. 11 del medesimo art. 6: *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, il controllo delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.*



Orbene da quanto sopra risulta la fondatezza della domanda oggetto del presente ricorso in via d'urgenza.

C) **Sulla imminenza e irreparabilità del pregiudizio.** - Fermo quanto osservato sopra in punto di sussistenza del diritto della sig.ra Miraglia, a proposito dell'**imminenza del pregiudizio** si sottolinea che l'attuale collocazione nelle graduatorie, ad esempio al posto n. 1351 dell'Istituto Martini, le sta già impedendo di svolgere supplenze e, in mancanza di un provvedimento tempestivo, glielo impedirà per tutta la vigenza della graduatoria e dunque per l'intero triennio 2024-2027.

Infatti la sig.ra Miraglia sta riscontrando le convocazioni che sta ricevendo ai sensi degli artt. 9 ss. del d. m. n. 89 del 2024, ma tale riscontro è del tutto inutile, considerando appunto la propria collocazione nelle graduatorie dei diversi istituti e dunque che viene puntualmente preceduta da altri candidati collocati in posizione più favorevole (doc. n. 12).

Invece il riconoscimento del giusto punteggio di 12,55 punti - in ragione di quanto esposto in parte narrativa a proposito del contenuto delle convocazioni (al cui primo posto vi sono candidati che avrebbero un punteggio inferiore a quello della sig.ra Miraglia) e comunque di altre recenti individuazioni (che hanno riguardato candidati con punteggio di poco superiore a quello della ricorrente, qualora rettificato) - le avrebbe già fatto ottenere e comunque le farebbe ottenere nell'immediatezza una supplenza.

Quanto all'**irreparabilità del pregiudizio**, si fa notare che l'attesa dell'esito di un giudizio ordinario continuerebbe a determinare la irrimediabile preferenza di altri aspiranti ingiustamente collocati in una posizione superiore.

Ciò, oltre che a impedire alla ricorrente la percezione di un reddito e la costituzione di una carriera, continuerebbe intollerabilmente a offendere la sua dignità e tale offesa non potrebbe essere in alcun modo ristorata in futuro, neppure mediante la percezione di un'ingente somma di denaro, in



considerazione della sfera non patrimoniale della persona che viene incisa nel caso di specie.

Per di più in parte narrativa si è fatto rilevare che la sig.ra Miraglia percepisce una misera entrata mensile di € 350,00 mensili, a titolo di canone di locazione di un piccolo immobile di sua proprietà, situato nel Comune di Catenanuova (**doc. n. 15**). Tale entrata è del tutto insufficiente e non permette alla stessa di vivere dignitosamente, ma soltanto di sopravvivere, grazie all'ospitalità del fratello Vito Miraglia (**doc. n. 14**).

In definitiva la durata di un procedimento ordinario arrecherebbe un vulnus enorme alla sig.ra Miraglia, che così continuerebbe a vedersi annullate la possibilità di ottenere l'occupazione che attende da diversi anni e inoltre a fondare il proprio sostentamento su una entrata di € 350,00 mensili, assolutamente non dignitosa.

Tutto quanto sopra premesso, la sig.ra Alfia Salvatrice Miraglia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, per tutte le ragioni in fatto e in diritto indicate all'interno della presente memoria difensiva:

- in via principale, ai sensi dell'art. 669 sexies, co. 2, c.p.c. e dell'art. 700 c.p.c., con decreto *inaudita altera parte*, previa disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio emesso dall'Istituto Martini e richiamato in parte narrativa e degli ogni altro eventuale atto amministrativo contrastante con il diritto della sig.ra Miraglia, accertare il diritto della sig.ra Miraglia di ottenere il superiore punteggio di n. 12,55 punti relativamente alle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo Collaboratore scolastico, triennio 2024-2027, provincia di Pistoia, oggetto della domanda presentata dalla sig.ra Miraglia e meglio descritta in parte narrativa, ovvero il diverso punteggio ritenuto di giustizia. Conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione e del merito di rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle suddette



graduatorie e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia secondo le circostanze più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e subendo. Contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c., come da istanza presentata in calce al presente ricorso;

- in via subordinata, fissata la comparizione delle parti e proceduto nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, con ordinanza, previa disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio emesso dall'Istituto Martini e richiamato in parte narrativa e degli ogni altro eventuale atto amministrativo contrastante con il diritto della sig.ra Miraglia, accertare il diritto della sig.ra Miraglia di ottenere il superiore punteggio di n. 12,55 punti relativamente alle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo Collaboratore scolastico, triennio 2024-2027, provincia di Pistoia, oggetto della domanda presentata dalla sig.ra Miraglia e meglio descritta in parte narrativa, ovvero il diverso punteggio ritenuto di giustizia. Conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione e del merito di rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle suddette graduatorie e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia secondo le circostanze più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e subendo. Con richiesta di essere autorizzati a notificare il ricorso e il decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- con vittoria di compensi e di spese della lite;
- con ogni più ampia riserva di argomentare e dedurre nella successiva fase di merito”.

Ai fini della verifica della strumentalità dell'azione proposta rispetto all'eventuale ricorso nel merito, si dichiara che, salva ogni modifica e integrazione che dovessero rendersi necessarie, anche in via risarcitoria, verranno proposte le seguenti domande:

“Voglia il Tribunale di Pistoia adito:



- previa disapplicazione del provvedimento di rettifica del punteggio emesso dall'Istituto Martini e richiamato in parte narrativa e degli ogni altro eventuale atto amministrativo contrastante con il diritto della sig.ra Miraglia, accertare il diritto della sig.ra Miraglia di ottenere il superiore punteggio di n. 12,55 punti relativamente alle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, profilo Collaboratore scolastico, triennio 2024-2027, provincia di Pistoia, oggetto della domanda presentata dalla sig.ra Miraglia e meglio descritta in parte narrativa, ovvero il diverso punteggio ritenuto di giustizia. Conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione e del merito di rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle suddette graduatorie e comunque disporre ogni altro provvedimento che appaia secondo le circostanze più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e subendo. Anche in questo caso si chiede di essere autorizzati a notificare il decreto ai resistenti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da istanza in calce al presente ricorso;
- con vittoria di compensi e di spese della lite”.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- A) procura alle liti;
- 1) d.m. n. 89/2024 del Ministero dell'Istruzione e del merito;
- 2) domanda ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2024-2027, per il profilo di Collaboratore scolastico, provincia di Pistoia;
- 3) decreto di rettifica del punteggio del titolo di accesso e graduatoria provvisoria dell'Istituto Martini pubblicata in data 19.8.2024;
- 4) reclamo presentato dalla sig.ra Miraglia all'Istituto Martini in data 22.8.2024;
- 5) d.P.R. n. 445/2000;
- 6) documentazione fornita dalla sig.ra Miraglia al Dirigente scolastico dell'Istituto Martini a comprova della votazione del diploma professionale;



- 7) risposta al reclamo, da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto Martini, del giorno 29.8.2024;
- 8) missiva Federazione GILDA UNAMS Prato-Pistoia del giorno 3.9.2024;
- 9) missiva Dirigente scolastico Istituto Martini - GILDA UNAMS Prato-Pistoia del giorno 4.9.2024;
- 10) graduatoria definitiva dell'Istituto Martini;
- 10 bis) graduatoria definitiva dell'Istituto Pasquini;
- 10 ter) graduatoria definitiva dell'Istituto Comprensivo di Montale;
- 10 quater) graduatoria definitiva dell'Istituto Comprensivo Caponnetto;
- 10 quinquies) graduatoria definitiva dell'Istituto Comprensivo Berni;
- 11) convocazioni degli istituti richiedenti e relativi riscontri della sig.ra Miraglia;
- 12) curriculum della sig.ra Miraglia ed esempi di ultime manifestazioni di interesse lavorativo inviate dalla stessa;
- 12 bis) provvedimento di individuazione di collaboratore scolastico Istituto Caponnetto del giorno 18.9.2024;
- 13) certificato contestuale della sig.ra Miraglia;
- 14) contratto di locazione relativo all'immobile sito nel Comune di Catenanuova;
- 15) contratto di locazione relativo all'immobile sito nel Comune di Montecatini;
- 16) conversazioni Whatsapp tra la sig.ra Miraglia e il conduttore dell'immobile sito nel Comune di Montecatini;
- 17) ultima dichiarazione dei redditi sig.ra Miraglia;
- 18) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio posseduto e della votazione conseguita messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul proprio sito web;
- 19) autocertificazione dei redditi ai fini del contributo unificato.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151
C.P.C.**



In considerazione dell'interesse contrario degli altri aspiranti inseriti nelle graduatorie interessate, della circostanza che la notifica a ciascuno di tali aspiranti sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari e inoltre che la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è comunemente utilizzata dai Tribunali del lavoro e dai TAR rispetto a controversie simili in ragione della loro peculiarità e dell'urgenza, si chiede di essere autorizzati a notificare agli aspiranti collocati in graduatoria il ricorso e il successivo decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Università e del Merito e/o sul sito internet istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, ambito territoriale di Pistoia.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa ha valore indeterminabile e che nulla è dovuto in considerazione del limite reddituale della ricorrente, come risultante dalla autocertificazione allegata al ricorso quale doc. n. 19.

Con osservanza

Firenze, 30 settembre 2024

Avv. Nicola Rumine

